

ATCC

AUTODROMO DI VALLELUNGA

19 – 21 settembre 2025

Data: Vallelunga , 21 settembre 2025

Documento n°: 2.44

Oggetto: Decisione n. 44 dei Commissari Sportivi

Ora: 13.50

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 46

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Direttore di Prova, avendo considerato quanto sotto esposto, sentito il concorrente, determinano quanto segue:

Concorrente:	Fornara Gianpiero
Vettura N°	46
Conduuttore/i:	Fornara Gianpiero
Data e ora	21/09/2025 h. 13.41
Sessione:	Gara 2
Fatto:	"la vettura n.46 sperona la vettura n.22 che si ferma in T11."
Violazione:	Art. 89 Obblighi particolari dei conduuttori – RSN Art. 4.3 Comportamento dei conduuttori - RDS Velocità in Circuito
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduuttori) Art. 228 Sanzione di competenza dei Commissari Sportivi Art 216 bis lett. A RSN;
Decisione:	penalità +25 secondi in Gara 2.
Motivazione:	"la vettura n.46 sperona la vettura n.22 che si ferma in T11."

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Presidente

Commissario

Commissario

Edoardo Maria Rinaldi

Livio Carbone

Massimo Mugnai

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

Data: Ora: Firma:

Esposto alle ore 13.57